



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

12



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

*Esiste una tutela della vittima nel processo italiano?**

PAOLO DI MARZIO

1. *Chi è la vittima nel processo?*

Questi miei brevi appunti non sono una relazione ed intendono piuttosto stimolare una riflessione comune e, magari, un approfondimento di alcuni temi che riguardano un protagonista misconosciuto del processo: la vittima.

Innanzitutto credo occorra domandarsi *chi è la vittima* nell'ambito del processo, non dimenticando che il codice di rito penale, sino agli ultimi anni, neppure la nominava¹, e tantomeno ne detta una definizione. Il codice dedica un proprio Titolo² alla persona offesa dal reato, ma alla vittima³ del

* Questo elaborato riprende i contenuti della relazione proposta nel corso dell'incontro di studio su: "I reati con vittima vulnerabile: indagini e giudizio", organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e svoltosi a Roma dal 31 gennaio al 2 febbraio 2011.

¹ In verità la espressione "vittima del reato" ha recentemente trovato ingresso nel codice di procedura penale. L'art. 498 (*Esame e controesame dei testimoni*), comma 4-ter C.p.p., come integrato dall'art. 9, comma 1, lett. d), n. 2, DI 23.2.2009, n. 11 (conv. con modd. dalla L. 23.4.2009, n. 38) dispone che "l'esame della vittima del reato" minorenni, "ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di uno specchio unitamente ad un impianto citofonico". Si tratta però di una disposizione singolare, che trova applicazione solo in relazione a reati particolarmente gravi (riduzione in schiavitù, abusi sessuali, etc.) e pare lecito nutrire qualche dubbio in ordine al fatto che le scelte terminologiche del legislatore siano state consapevolmente orientate alla indicazione di un nuovo soggetto processuale e non semplicemente all'utilizzo di un termine diverso per indicare la persona offesa del reato. Merita comunque di essere segnalato che secondo GIOVANNI CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Dir. pen. proc.*, 8/2010, pp. 988-992, cui si rinvia per l'approfondimento della tematica, la previsione negli ultimi anni di una serie di norme processuali dettate a tutela della testimonianza resa da vittime vulnerabili, sebbene "non si è certo in presenza dell'auspicato statuto o carta di diritti della vittima, né di un sistema organico ed integrato, bensì ancora di interventi legislativi frammentari e talora incoerenti", permette di ritenere che sia stato comunque realizzato un "microsistema della testimonianza della vittima vulnerabile". L'Autore ritiene che la recente legislazione italiana abbia anche realizzato un "microsistema cautelare a tutela della vittima", p. 987 s.

² Il Titolo VI del libro I (artt. 90-95) C.p.p.

³ La Decisione quadro adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 15 marzo 2001 (2001/220/GAI), su cui occorrerà tornare, definisce all'art. 1 la vittima come: "la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati *direttamente* da

crimine non dedica neppure un articolo. È possibile spiegare la scelta sostenendo che la “vittima” del crimine è lo Stato, il cui ordine è stato violato dal reato, ma questa motivazione non mi pare appagante. Potremmo allora forse meglio utilizzare la distinzione dicendo che la vittima è chiunque subisce un pregiudizio dal reato⁴, non solo chi è individuato dalle norme penali⁵ quale persona offesa.

Certo la vittima primaria⁶ delle lesioni personali è chi le subisce, e molti altri esempi possono farsi. Ma credo che le vittime del reato e/o del processo siano numerose e talora neppure le identifichiamo, nel processo penale come in quello civile⁷.

Non mi sembra infondato sostenere che nei processi di separazione e divorzio dei coniugi – che pure tante volte evidenziano pregressi gravi torti che i litiganti si sono arrecati, di regola reciprocamente – quasi sempre le “vittime” del processo siano innanzitutto i figli, specie se di tenera età, i quali talora confidano che il giudice possa assicurarli quello che non ha il potere di dare loro. Non solo, assistere le vittime del processo è attività complessa che richiede competenza⁸ ed impegno, nonché disponibilità e capacità di uscire

atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro” (corsivo aggiunto). Secondo la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 16.6.2005, n. 105, in proc. C-105/03, *Pupino*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3167 ss., le decisioni quadro, pur non assumendo efficacia normativa diretta, sono “vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere”. Ne consegue che “il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell’ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro”. Sui limiti di questa c.d. interpretazione conforme, cfr. ERCOLE APRILE, *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell’Unione Europea dopo la sentenza della Corte di giustizia sul “caso Pupino” in materia di incidente probatorio*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1165 ss., in part. par. 4.

⁴ In tal senso, si badi, stiamo ancora parlando di una vittima del reato, non di una “vittima” del processo.

⁵ Non di rado solo a seguito di una dotta interpretazione delle stesse, per la verità.

⁶ In effetti, lo stesso fatto che parliamo di una vittima primaria del reato presuppone che, di regola, vi siano pure delle vittime secondarie.

⁷ Eppure “senza la dovuta considerazione anche della vittima non vi può essere la necessaria fiducia dei cittadini nella legge, nella giustizia, nelle istituzioni statuali”, scrive FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale*³, Padova, 1992, p. 241.

⁸ La ricordata Decisione quadro adottata in sede europea (2001/220/GAI), prevede all’art. 14 che “Ciascuno Stato membro incentiva... iniziative atte ad assicurare un’adeguata formazione professionale alle persone che... comunque entrano in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle necessità delle categorie più vulnerabili”. Merita di essere segnalato che, come osserva MARIAVALERIA DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato: il ruolo della vittima nel processo penale tra reazioni punitive e strategie alternative*, relazione proposta nel corso dell’incontro di studio promosso dal CSM su: *Giustizia riparativa e processo penale* (Roma, 1-3 marzo 2010), p. 1 (la relazione è consultabile e scaricabile dal sito del Consiglio), “la Decisione quadro... ormai risalente al lontano 2001... non ancora attuata dall’Italia, può, per il particolare status che riveste nell’ambito delle fonti, produrre effetti diretti nel sistema interno”.

dagli schemi che, come operatori del diritto, ci sono consueti.

Cerco di spiegarmi con un esempio. Una dozzina di anni fa, allora esercitavo le funzioni quale giudice civile, nel corso di un processo di separazione personale dei coniugi si pose un problema ricorrente: la figlia, quattordicenne e provvisoriamente affidata alla madre, si rifiutava di vedere il padre. Mi sembrò opportuno sentire la minore, alla presenza dei difensori dei genitori⁹. La ragazzina giunse alle porte del Tribunale, ma non accettò di salire nell'aula di udienza, quindi scesi giù per incontrarla in strada. Potete immaginare la sorpresa quando mi trovai di fronte una giovinetta di colore¹⁰, che mi dava del tu e precisò subito che lei non parlava con uomini che portavano la cravatta. Tolsi la cravatta. Dopo un lungo colloquio svoltosi presso un bar, mentre la ragazzina consumava il gelato che mi aveva domandato di offrirle, venne fuori la verità. Lei era in crisi profonda, voleva un bene pazzo al padre, e non sopportava di non averlo accanto tutti i giorni. Era venuta all'appuntamento con il giudice perché credeva che avesse il potere di costringere in qualche modo il padre a tornare a casa. Quando ci salutammo aveva le lacrime agli occhi e mi abbracciò nel congedarsi. Alla fine aveva apprezzato la disponibilità manifestata, ma le sue aspettative rimasero comunque deluse perché il padre non tornò a casa, anche se lei riprese ad incontrarlo.

Mutando ambito, e volgendo lo sguardo al processo penale, mi sembra di rilievo che pure nell'oggetto di questo nostro incontro di studi si è inteso fare riferimento alle *vittime vulnerabili*, individuate come coloro che hanno subito un trauma in conseguenza del reato¹¹ e sono esposte alla c.d. vittimizzazione secondaria, "ovvero al patimento di un nuovo trauma indotto dal processo e connesso alla riedizione del ricordo". Sviluppando questa condivisibile

⁹ La previsione generalizzata della necessità di procedere all'audizione dei minori nei processi di separazione e divorzio dei genitori è ora dettata dall'art. 155-*sexies* C.c., come introdotto dall'art. 1, comma 2, L. 8.2.2006, n. 54, sull'affido condiviso dei figli. Il legislatore non ha però disciplinato le modalità di tale audizione, e questo sta imponendo ancora una volta un'integrazione giurisprudenziale e "consuetudinaria" della normativa, anche attraverso l'adozione di protocolli concordati tra magistrati ed avvocati ormai in gran parte d'Italia, cfr. PAOLO DI MARZIO, "L'audizione del minore", relazione proposta nel corso dell'incontro di studio su: "Gli strumenti sovranazionali in materia di famiglia", organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e svoltosi a Roma dal 12 al 14 maggio 2010 (la relazione, in corso di edizione in forma completa sulla rivista: *Il diritto delle famiglie e delle persone*, è consultabile sul sito del CSM e può essere scaricata).

¹⁰ Nessuno aveva pensato di avvertirmi che si trattava di una figlia adottiva.

¹¹ Inutile dire, peraltro, che ogni reato il quale offende (anche) beni della persona provoca nella vittima un trauma, più o meno forte. Anche reati che offendono enti collettivi, come lo Stato, o persone offese per così dire astratte, come l'amministrazione della giustizia, peraltro, arrecano offesa a tutti (o a molti de)i consociati. In queste ipotesi, tuttavia, più difficilmente il singolo consociato subisce un trauma tanto significativo da divenire una "vittima vulnerabile".

impostazione potrebbe allora dirsi che la *vittimizzazione primaria dipende dal trauma conseguente al reato*, mentre la *vittimizzazione c.d. secondaria dipende dal trauma conseguente allo svolgimento del procedimento penale e del processo*¹². Ora, non mi sembra che alla vittimizzazione secondaria sia esposta soltanto la persona offesa dal reato. Quale presidente di un collegio penale mi è capitato, in una realtà di frontiera per il contrasto della criminalità organizzata quale è quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di dover esaminare un testimone in un processo per estorsione in cui l'imputato era ritenuto uno dei capi di una nota organizzazione camorristica. Si trattava del testimone chiave, un operaio avventizio di mezza età addetto al movimento terra che, secondo l'ipotesi accusatoria, aveva udito delle minacce volte a provocare l'arresto dei lavori, in attesa che l'imprenditore edile estorto ed il capozona della malavita locale si "mettessero d'accordo". Entrando in un'aula piena di pubblico, per gran parte si trattava di simpatizzanti dell'imputato, al testimone tremavano le gambe e si guardava intorno con occhi di bimbo spaurito. Al pubblico ministero che lo interrogava cercava di raccontare il meno possibile della vicenda che aveva vissuto. Su sollecitazione dei giudici *a latere* e credendo di interpretare correttamente il ruolo che mi era attribuito, oltre che le norme vigenti, ho allora evidenziato al testimone le possibili gravi conseguenze della sua reticenza. La sensazione è che il testimone avesse alla fine timore di queste conseguenze più di quanto non gli facesse paura raccontare tutta la verità, peraltro in quelle difficili condizioni ambientali. In ogni caso, il testimone ha ben narrato ogni cosa e l'imputato ha poi riportato condanna a pena severa. Giunti al momento di congedarlo il buon uomo mi guardava cercando un aiuto. Probabilmente mai, nell'esperienza giudiziaria, mi sono sentito tanto impotente¹³. Ho fatto accomodare il testimone in una

¹² Il fenomeno della vittimizzazione secondaria, peraltro, può verificarsi anche in conseguenza di fattori esterni al processo. Si pensi al trauma che la vittima del reato può subire in conseguenza dei processi mediatici che sempre più frequentemente seguono alla commissione di crimini efferati.

¹³ Eppure la Decisione quadro (2001/220/GAI), prevede all'articolo 4 (*Diritto di ottenere informazioni*), comma II, lett. e), che debba comunicarsi alla vittima "come e a quali condizioni può ottenere protezione". Non pare però che tali misure di protezione possano essere attivate dal giudice (italiano), e rimane il problema di verificare a chi, quand'anche fossero predisposte, dovrebbero applicarsi. Solo alla vittima primaria, o anche alle vittime secondarie e semmai ai testimoni dei fatti criminosi?

Mi sembra debba anche ricordarsi la previsione di cui all'art. 8 (*Diritto alla protezione*) della Decisione quadro, secondo cui: "Ciascuno Stato membro garantisce un livello adeguato di protezione alle vittime dei reati *ed eventualmente ai loro familiari o alle persone assimilabili*, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell'intimità della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intrusione nella sfera della vita privata" (corsivo aggiunto). In questo caso è la stessa normativa europea che

stanza protetta dalla P.G. e mi sono consultato riservatamente con il pubblico ministero, che mi ha promesso ogni impegno per proteggere il testimone. Nella pratica ho poi saputo che aveva fatto accompagnare a casa il testimone dai Carabinieri e ne aveva assicurato la vigilanza per una quindicina di giorni. Mi pare poco¹⁴. La principale vittima di quel processo, mi sembra, non è stato neppure il facoltoso imprenditore estorto, pur coraggioso nel denunciare il reato subito, ma il testimone, il cui sguardo spaventato alla ricerca di aiuto non potrò mai dimenticare.

Testimoni che, in ragione dell'ufficio che sono chiamati a prestare, hanno ragione di temere conseguenze pericolose, per sé e per i propri cari, ne esaminiamo nelle aule di giustizia tutti i giorni, e mi sembra ingiusto che neppure riconosciamo loro la qualifica di "vittime" delle vicende processuali.

I punti di vista, poi, possono naturalmente essere diversi. Sempre quando prestavo servizio a Santa Maria coordinavo un Osservatorio sulla criminalità organizzata. Nell'intento di promuovere la cultura della legalità ci determinammo ad organizzare un convegno aperto alla partecipazione di tutti ed invitammo il Prefetto della Provincia a voler intervenire per porgere i saluti. Con mia sorpresa il Prefetto domandò di essere incluso tra i relatori e, naturalmente, fu accontentato. Il suo intervento fu molto ricco, illustrò dati poco noti e propose riflessioni interessanti. La sua relazione si concluse con una frase che mi è rimasta impressa, secondo cui l'uomo che non denuncia il reato di cui è venuto a conoscenza perde la sua dignità. Eppure a me, il testimone dell'estorsione di cui abbiamo detto, che pure non aveva denunciato nulla, e lo stesso imprenditore estorto che aveva denunciato, erano sembrati dei piccoli, moderni eroi.

Credo allora che se, come temo, l'eroismo non è da tutti, dobbiamo farci carico come società civile di assicurare la miglior tutela alle "vittime" del

prevede l'estensione delle misure di protezione a soggetti diversi dalla vittima primaria del reato. Deve però anche ricordarsi l'osservazione di GIULIO UBERTIS, *Problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4060, secondo il quale il ricordato istituto dell'interpretazione conforme, che consentirebbe al giudice nazionale di interpretare il diritto interno alla luce delle previsioni contenute nelle decisioni quadro adottate in sede europea, si rivela inefficace quando il giudice riscopra nell'ordinamento nazionale non "una norma interna incompatibile da eventualmente disapplicare, ma ... una lacuna della normativa codicistica che non è giuridicamente integrabile da parte di un organo giurisdizionale".

¹⁴ Narra nel corso di un convegno svoltosi una decina di anni fa un noto avvocato sammaritano recentemente scomparso, Alfonso Martucci, che al termine dei primi processi per camorra celebrati nel casertano i testimoni, fino alla condanna definitiva dei colpevoli, non erano stati neppure intimiditi. All'esito del giudizio di Cassazione, però, nel giro di qualche settimana diversi di loro erano stati "eliminati".

reato in senso lato, persone offese e testimoni, di cui abbiamo bisogno per combattere il crimine. La persecuzione delle condotte criminose ne scoraggia la commissione ed è tutta la società che, in definitiva, ne trae giovamento.

Dell'esigenza di assicurare tutela alle vittime secondarie del reato sembra stare prendendo coscienza, anche se adottando una normazione frammentaria, pure il legislatore. Penso, ad esempio, all'art. 282*bis*, comma 3, C.p.p., laddove si prevede che al ritenuto responsabile di reati commessi in ambito familiare, il quale sia stato perciò allontanato dalla residenza della famiglia, possa essere imposto il versamento di un assegno periodico in favore non solo della persona offesa dal reato, ma pure delle altre "persone conviventi"¹⁵ che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano privi di mezzi adeguati".

2. Tutela delle vittime, un problema culturale

Il problema su cui ci confrontiamo oggi mi sembra, allora, che sia innanzitutto un problema culturale, perché solo se prendiamo coscienza della necessità di assicurare un aiuto alle spaventate vittime della tracotanza altrui¹⁶ potremo contribuire ad un cambiamento che mi pare opportuno, e fors'anche costituzionalmente doveroso. Proteggere le vittime ha un costo per la collettività e, in un'epoca di risorse scarse, non può che realizzarsi una scala di priorità in materia di utilizzo delle stesse. Occorre allora prendere coscienza

¹⁵ Si osservi che il beneficiario della corresponsione dell'assegno non si richiede sia un familiare, essendo ritenuto invece necessario che sia un convivente. Inoltre, l'art. 282-*ter*, comma 3, C.p.p., prevede ora che, "qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati" non solo dalla persona offesa, ma anche "da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva". La tutela cautelare, pertanto, in questo caso consente di assicurare protezione a soggetti diversi dalla persona offesa e che, di regola, neppure sembra possano essere considerati "vittime" delle condotte contestate, se non in senso molto lato. Si intende evidentemente assicurare tutela non solo alle vittime del reato ipotizzato, ma pure alle vittime potenziali di eventuali condotte di ritorsione future, che si teme possano essere poste in essere dalla persona assoggettata alla misura cautelare.

¹⁶ Evidentemente la tracotanza altrui non può essere contenuta solo mediante lo strumento del diritto penale, *extrema ratio*, che pure deve fare la sua parte. Un paio d'anni fa mia figlia, che frequenta la scuola materna, quando tornava a casa era spesso mogia ed affamata. Siamo riusciti a scoprire che subiva frequentemente il furto delle merendine da parte di due compagni di classe appena un po' più grandi d'età. La bimba è sveglia e, dopo alcuni mesi, ha fatto amicizia con la giovane ladruncola ed il suo "complice", un maschietto, è diventato addirittura il suo fidanzatino. Però la bambina se l'è dovuta cavare da sola, perché i genitori dei suoi compagni di classe minimizzavano le cattive condotte dei loro bambini. Questi problemi, evidentemente, non possono (e non devono) essere risolti dal diritto penale, ma possono essere contenuti migliorando l'educazione, anche dei più piccoli. Anche qui un problema culturale, quindi.

che assicurare riparazione ed assistenza alle vittime del reato deve considerarsi una priorità. Se questa linea di pensiero dovesse divenire dominante, anche il mondo politico non potrebbe che prendere atto della necessità di dotare l'amministrazione della giustizia di risorse adeguate a realizzare le proprie finalità.

Ma il problema è culturale anche in un senso diverso, perché spesso sono proprio dei luoghi comuni errati che impediscono persino di comprendere chi siano le vittime del reato. Ancora traendo dall'esperienza giudiziaria, ricordo con inquietudine la deposizione di una madre in un processo in cui all'imputato erano contestati atti di violenza sessuale perpetrati sulla sorella minore. La signora, madre sia della persona offesa sia dell'imputato, non negava di aver visto la figlia dodicenne uscire dalla stanza in cui era sdraiato sul letto il fratello, e la ragazzina aveva indosso solo le mutandine e piangeva, ma non ha mancato di affermare che, qualunque cosa l'imputato avesse fatto "l'aveva fatto nell'interesse della sorella, perché lui è il fratello e le vuole bene".

Il problema è culturale anche in un senso ulteriore. Non di rado le vittime in senso lato del crimine neppure sono coscienti di esserlo. Ad esempio, il falso in bilancio, l'evasione fiscale, importano per lo Stato una minore disponibilità di fondi, ne discende il peggioramento dei servizi offerti alla collettività, penso alla scuola ed al servizio sanitario, di cui siamo utenti quasi tutti. Quasi tutti, allora, siamo "vittime" dei reati che dipendono da queste condotte; dovremmo prenderne coscienza ed impegnarci a rivendicare i nostri diritti.

3. *La tutela della vittima tra ordinamento vigente e prospettive de iure condendo*

In sede internazionale, come è ben noto, è stata adottata la Direttiva 2004/80/CE, che riconosce alle vittime del reato il diritto alla riparazione del danno subito. Il D.Lgs. n. 204 del 2007 destinato ad assicurare attuazione alla Direttiva, però, non ha previsto un diritto generalizzato (neppure) delle persone offese a conseguire un ristoro. In conseguenza vige attualmente una discriminazione che pare irragionevole, e perciò sospetta di incostituzionalità, tra le vittime di quei reati in ordine ai quali previsioni singolari di legge riconoscono il diritto alla riparazione con oneri a carico dello Stato¹⁷, quando

¹⁷ Cfr. le leggi n. 302 del 1990 e n. 206 del 2004, che prevedono indennizzi per le vittime di atti di terrorismo e criminalità organizzata, e la legge n. 44 del 1999 che permette di assicurare una riparazione alle vittime dei reati di estorsione ed usura.

non la ottengano dal responsabile del fatto criminoso, e le vittime di altri reati pur molto gravi, come la violenza sessuale, per le quali il nostro Paese¹⁸ non ha ancora previsto alcun indennizzo a carico dello Stato¹⁹.

Certo, per tutelare in maggiore misura le vittime del reato potrebbero meglio utilizzarsi istituti che già esistono. Ad esempio, è già prevista la possibilità di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla riparazione del danno alla vittima²⁰, ma quante volte questo istituto viene utilizzato?

Ancora, al reo che abbia “risarcito” il danno, o comunque si sia impegnato per attenuarne le conseguenze dannose, è possibile riconoscere un’attenuante²¹ che, caso raro, dipende da una condotta successiva alla commissione del reato. Come mai capita di potere riconoscere questa attenuante così di rado? Occorre forse impegnarsi in un’opera di sensibilizzazione nei confronti dei difensori?

Inoltre, sappiamo bene che il procedimento penale è spesso assai lungo, e la vittima del reato non solo può perdere interesse alla definizione del giudizio, se pure vi si arriva, ma può anche sentirsi abbandonata da uno Stato che promette tutela e non la assicura in tempi ragionevoli. In effetti alla persona offesa è notificato il rinvio a giudizio, talora dopo anni da quando è rimasta vittima del reato, ma le indagini preliminari hanno termini ben più brevi.

¹⁸ A differenza di altri Stati europei, come l’Inghilterra che già negli anni ’70, decenni prima dell’adozione della ricordata Direttiva, ha dettato norme che prevedono l’indennizzo pubblico delle vittime di reati violenti.

¹⁹ Merita di essere ricordato che, ritenendo l’incompleto adempimento dell’Italia nell’attuazione della Direttiva 2004/80/CE, il Tribunale di Torino, con la recente sentenza 6.5.2010, n. 3145 (est. R. Dotta), ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a versare un indennizzo di 90.000,00 Euro in favore della vittima di abusi sessuali perpetrati da due cittadini stranieri rimasti latitanti. Deve in proposito anche segnalarsi che con l’art. 53 della legge 4.6.2010, n. 96, legge comunitaria 2009, è stata attribuita al Governo la delega perché si provveda a dare attuazione alla Direttiva Europea. Tra i criteri e principi direttivi dettati dal legislatore si legge che dovranno essere inserite nel codice di procedura penale “una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa il diritto a ricevere da parte dell’autorità giudiziaria ... le informazioni relative all’esito della sua denuncia o querela”, e “disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato ... particolarmente vulnerabile ... la possibilità di rendere la propria testimonianza ... secondo modalità idonee a proteggere la sua personalità e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione in udienza”. Ben vengano le nuove norme, anche se l’attenzione del legislatore rimane centrata sulla tutela della sola persona offesa dal reato, e non anche degli altri soggetti, penso in primo luogo ai testimoni, che, a causa del procedimento penale, possono rimanere esposti ad un fenomeno di vittimizzazione secondaria.

²⁰ Cfr. l’art. 165, comma I, C.p. Cfr. anche l’art. 163, comma IV, C.p., che pure detta una norma di rara applicazione.

²¹ Cfr. art. 62, n. 6, C.p.

Perché alla persona offesa non è notificato l'avviso di cui al 415^{bis} C.p.p.²² Se ne avesse conoscenza questo potrebbe confortarla sul fatto che lo Stato le è accanto, che il procedimento penale sta andando avanti. Sempre attingendo ad esperienze personali, ricordo di avere subito un modesto danneggiamento, la distruzione della ceneriera in plastica della mia autovettura, che pure era parcheggiata chiusa all'interno del Tribunale. Ho sporto regolare denuncia, segnalando, tra l'altro, che avrebbero potuto tentarsi degli accertamenti datiloscopici sui frammenti della ceneriera. Poiché presiedevo pure un collegio competente sull'applicazione di misure di prevenzione²³, la vicenda mi aveva un po' inquietato. Il Presidente del Tribunale interpretò i fatti ritenendo che qualcuno a cui avevo dovuto negare il permesso di parcheggiare nei limitati spazi riservati interni del Palazzo di Giustizia²⁴ avesse inteso "vendicarsi". Probabilmente aveva ragione. Sta di fatto che quando a distanza di anni, senza che nessun pubblico ministero avesse ritenuto di sentirmi o comunque di svolgere indagini, mi sono visto recapitare un avviso relativo alla richiesta di archiviazione, la sensazione di non essere stato molto assistito è stata forte.

In questo discorso mi sembra da ricomprendere anche il problema delle

²² È ben noto che la persona offesa ha facoltà di nominare un difensore che può aggiornarla sugli sviluppi del procedimento penale, anche se occorre risolvere qualche incertezza che ancora sussiste nel definire questo difensore quali poteri abbia in materia di indagini difensive (può indagare per accertare la colpevolezza del reo, o questa funzione è riservata al P.M.?)

Tuttavia l'esperienza delle aule giudiziarie impone di rilevare che ben poche persone offese si dotano di un difensore, qualche volta perché non sanno neppure di poterlo fare, non di rado perché l'assistenza di un professionista costa ... Certo qualcosa si è fatto ammettendo le persone offese non benestanti al patrocinio a spese dello Stato, ma quante vittime del reato indigenti lo sanno?

Ancora, se io sono pure benestante, ma comprendo che un'eventuale costituzione quale parte civile risulterebbe infruttuosa, semmai perché l'imputato risulta impossidente, è giusto che debba retribuire un legale per poter seguire le vicende di un procedimento penale in cui sono comunque la persona offesa? Il legislatore, è stato sostenuto, dovrebbe prevedere "che, in caso di condanna, il giudice disponga il risarcimento e le restituzioni anche in difetto di costituzione di parte civile", cfr. LIBERO MANCUSO, *Relazione al convegno intitolato: "La vittima del reato questa sconosciuta"*, svoltosi a Torino il 9.6.2001 (tutti gli atti del convegno possono essere liberamente consultati e scaricati all'indirizzo: www.ristretti.it/areestudio/cultura_giuristidemocratici_vittime.pdf), p. 68. Credo che sia compito dello Stato impegnarsi a prevenire il crimine ma, domando, non è suo compito assicurare pure tutela e ristoro alle vittime del reato, senza richiedere loro anche un sacrificio economico?

Deve comunque segnalarsi che, ancora mediante una norma singolare, l'art. 76, comma 4^{ter}, del Dpr n. 115 del 2202, come novellato ad opera del Dl. n. 11 del 2009 (conv. in L. n. 38 del 2009), è ammessa al patrocinio a spese dello Stato la persona offesa, cittadina o straniera, dei reati di violenza sessuale, "anche in deroga ai limiti di reddito", pertanto anche se benestante.

²³ Le misure di prevenzione permettono di conseguire risultati nel contrasto della criminalità organizzata più rapidamente del processo penale. In una realtà in cui le associazioni criminali sono fortemente radicate sul territorio, i magistrati che trattano le misure di prevenzione sono tra i più esposti.

²⁴ Un servizio che proprio il Presidente del Tribunale mi aveva richiesto di gestire.

condizioni in cui le vittime dei procedimenti giudiziari possono essere ascoltate. Si tratta di un problema chiaramente avvertito in sede internazionale, infatti la ricordata Decisione quadro adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 15 marzo 2001 (2001/220/GAI), relativa alla posizione delle vittime nel procedimento penale, all'art. 15, comma 2, ha impegnato ciascuno Stato membro a dedicare una particolare attenzione alle strutture giudiziarie. Ma qual è la situazione attuale, da noi? Poche settimane fa ho incontrato nel Tribunale di Napoli un giovane collega che ricordavo ai tempi del suo uditorato, ora Pubblico Ministero in Calabria. Era a Napoli perché doveva essere sentito un minore, che si ipotizzava essere rimasto vittima di violenza, e la più vicina aula attrezzata si trova nel capoluogo partenopeo, a centinaia di chilometri di distanza dal luogo in cui i fatti per i quali il collega procede si sono verificati.

Nel momento in cui lo Stato, se volete in conseguenza del c.d. contratto sociale, esautorata la vittima dal potere di farsi giustizia da sé, mi pare indubbio che debba provvedere lui ad assicurarle tutela e soddisfazione. Nella concezione dominante nei nostri istituti sostanziali e processuali, però, la soddisfazione della vittima dovrebbe essere assicurata dalla punizione del colpevole e, se ne ha la capacità anche emotiva di pretenderlo, in un ristoro in denaro. Ma questo basta? Credo che la vittima di un reato, specie se grave, non sia una fiera primitiva, capace di trovare soddisfazione solo mediante la sofferenza esemplare inflitta a chi le ha fatto del male, pertanto ottenendo vendetta²⁵, e semmai conseguendo una somma di denaro. La vittima, temo, è una persona ferita, che domanda innanzitutto di essere aiutata a superare il trauma che l'ha colpita²⁶.

²⁵ Scrive, proponendo un tema indubbiamente meritevole di riflessione, MARIAVALERIA DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato ... cit.*, p. 13, che "sul ritorno della vendetta ... i giuristi tornano oggi a riflettere. La vendetta, che sembra tornare negli Stati Uniti, dove ad esempio i parenti delle vittime sono ammessi ad assistere all'esecuzione della pena di morte dell'uccisore del congiunto. La vendetta, che dovrebbe essere l'assoluta antitesi della giustizia riparativa. E ancor più, in assoluto, della giustizia, *tout court*". Rimane però anche da considerare che nei sistemi penali moderni la pena ha conservato una funzione anche retributiva.

²⁶ Osserva condivisibilmente LIVIO PEPINO, *Relazione* al convegno: "La vittima del reato questa sconosciuta" ... *cit.*, p. 18, che "la retribuzione in quanto tale – la pena – ha giustificazioni etiche e morali ma, sotto il profilo della tutela della vittima, mostra gravi inadeguatezze". Scriveva già un paio di decenni orsono FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale*³ ... *cit.*, 240-242, che a fronte del "processo di devittimizzazione (cioè di marginalizzazione della vittima), sincronico alla progressiva pubblicizzazione" di alcuni rami del diritto, la dottrina contemporanea afferma ora che è "opportuno e fattibile includere tra gli scopi del diritto penale, accanto alla retribuzione, generalprevenzione e specialprevenzione, anche quello della *pacificazione sociale*, perseguibile innanzitutto attraverso la *riparazione della vittima*", che certo non si realizza soltanto infliggendo al reo pene severe.

Lo stesso concetto che la vittima del reato possa essere “risarcita” merita di essere abbandonato. Per fare un esempio estremo, come può risarcirsi in denaro chi, in conseguenza del reato, ha subito un danno gravissimo, come la perdita della capacità di deambulare, o di vedere? Dobbiamo allora abituarci a parlare di riparazione nel danno²⁷, perché non è solo una questione di soldi ma pure, ad esempio, di assistenza, di solidarietà, ove necessario di aiuto nell’elaborazione del lutto, ed anche perché alla vittima di un reato grave non può assicurarsi un risarcimento per equivalente; quale che sia il “risarcimento” in denaro che riusciremo a garantirle, una cicatrice rimarrà per sempre.

²⁷ DUCCIO SCATOLERO, *Relazione al convegno: “La vittima del reato questa sconosciuta” ... cit.*, p. 54, rileva che “va ridefinita la nozione di riparazione del danno che non può essere solo risarcimento ma è molto di più”, ed aggiunge, proponendo una tesi per così dire “estrema” che, a suo parere: “la riparazione del danno non riguarda solo la vittima diretta che ha subito il danno, riguarda, anche, le vittime indirette che, in qualche modo, hanno avuto un danno indiretto, ma anche quelle che non hanno avuto nessun danno ed hanno, semplicemente assistito all’attuazione di un danno”.